



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CASSINELLI, PELINO e BOCCARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2017**

Modifica al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, in materia di disposizioni per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. - La richiesta nasce dalla constatazione che il combinato disposto di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, punto *f*), del codice della strada, ed al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, prevede che i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del codice della strada (limiti di velocità e sorpasso) possano essere installati (oltreché sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali), anche sulle strade classificate «C» (extraurbana secondaria) e «D» (strada urbana di scorrimento), individuate con apposito decreto del Prefetto.

Tuttavia, in elevata percentuale, nelle nostre città (è il caso, ad esempio, della città di Genova) la maglia della viabilità portante è costituita da strade di tipo «E» (strade urbane di quartiere), che assumono quindi un ruolo fondamentale nell'economia del traffico cittadino.

È del tutto evidente che tale concentrazione di traffico porta ad una difficile gestione delle strategie di controllo da parte delle forze dell'ordine, che si tramuta nella percezione da parte dell'utenza di una immunità pressoché continua in caso di inosservanza delle norme.

Se a questo si aggiunge il fatto che la stragrande percentuale di incidenti deriva dal superamento del limite di velocità, ben si comprende la necessità di mettere in atto le misure ritenute più idonee per lenire tale fenomeno e ricondurlo a livelli fisiologici e tollerabili.

Per i motivi di cui sopra, con il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 inserendo anche le strade di tipo «E» fra quelle in cui, previo decreto prefettizio, sia possibile l'utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni di cui sopra.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «lettere C e D» sono sostituite dalle seguenti: «lettere C, D ed E».

